

DELIBERAZIONE 26 APRILE 2012
164/2012/R/EEL

RICONOSCIMENTO E COPERTURA DEI COSTI A CONSUNTIVO PER L'ANNO 2011,
COMUNICATI DALLA SOCIETÀ TERNA S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE, DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS, DI MONITORAGGIO DEI MERCATI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2012

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i) e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico ed, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici ed, in particolare, l'articolo 11;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 351/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione 13 dicembre 2010, ARG/elt 230/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 230/10);
- la comunicazione di Terna del 2 marzo 2012, prot. Autorità n. 7453 del 12 marzo 2012 (di seguito: comunicazione Terna 12 marzo 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3.2, del TIMM prevede che Terna svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato B al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 6 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.5, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.5bis, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga un simulatore del mercato per il servizio di dispacciamento in fase di programmazione che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.5ter, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati che non siano già acquisiti da Terna nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM prevede che:
 - Terna identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.2 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.2 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività, di cui al comma 3.2 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, del TIMM, Terna abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica, di cui al comma 9.1, provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo, relativi alle attività di cui al comma 3.2 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;

- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica, avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 9.5, provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo, relativi alle attività di cui al comma 3.2 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.10, del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo a Terna, per uno specifico anno, nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo, relativi all'anno antecedente, siano compresi nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, definito dall'Autorità per il medesimo anno, ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione 351/07 (di seguito: corrispettivo per il funzionamento di Terna).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione ARG/elt 230/10, l'Autorità ha quantificato l'ammontare dei costi a preventivo, riconosciuti a Terna per l'anno 2011, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 del TIMM, pari a 841.600 (ottocentoquarantunomila seicento) euro e ne ha previsto la copertura tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna, per l'anno 2011;
- con comunicazione Terna 12 marzo 2012, Terna ha trasmesso all'Autorità il consuntivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.2, afferenti l'anno 2011, pari a 806.323 (ottocentoseimilatrecentoventitre) euro;
- lo scostamento fra l'ammontare dei costi a consuntivo per l'anno 2011, di cui alla comunicazione Terna 12 marzo 2012 e l'ammontare dei costi a preventivo per il medesimo anno, di cui alla deliberazione ARG/elt 230/10, costituisce un minor costo per il sistema elettrico, ossia un provento, di ammontare pari a 35.277 (trentacinquemiladuecentosettantasette) euro.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l'ammontare dei costi a consuntivo, riconosciuti a Terna per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 del TIMM, nell'anno 2011, in 806.323 (ottocentoseimilatrecentoventitre) euro;
- quantificare il provento rinveniente dallo scostamento fra i costi riconosciuti a consuntivo a Terna per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, del TIMM, nell'anno 2011 e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno in 35.277 (trentacinquemiladuecentosettantasette) euro;
- riconoscere il provento, di cui al precedente alinea, a titolo di conguaglio dei costi riconosciuti a Terna per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, del TIMM, nell'anno 2011 e recuperarlo con una corrispondente riduzione del

corrispettivo per il funzionamento di Terna, per l'anno 2013, che sarà determinato entro il 31 dicembre 2012

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti a Terna di cui all'articolo 9, comma 9.3, del TIMM, per l'anno 2011

- 1.1 L'ammontare dei costi a consuntivo riconosciuti a Terna, per l'anno 2011, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, del TIMM è pari a 806.323 (ottocentoseimilatrecentoventitre) euro.
- 1.2 Il provento rinveniente dallo scostamento fra i costi riconosciuti a consuntivo a Terna per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, del TIMM, nell'anno 2011, ai sensi del comma 1.1 e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno, ai sensi del comma 1.2, della deliberazione ARG/elt 230/10, è quindi pari a 35.277 (trentacinquemiladuecentosettantasette) euro.
- 1.3 Il provento di cui al comma 1.2 è recuperato tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2013.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso a Terna.
- 2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni